

**Sentenza:** 9 marzo 2021, n. 70

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica - bilancio

**Parametri invocati:** artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119 – in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e 120 della Costituzione, principio di leale collaborazione –, in relazione agli artt. 8, 16, 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis, 79, 104 e, comunque, al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto:** art. 1, commi 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; 548; 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

**Esito:**

- cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019;
- manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, avverso il comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; il comma 548 e il comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 119 – in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e 120 della Costituzione – in riferimento, per quest’ultimo, al principio di leale collaborazione –, nonché in relazione agli articoli 8, 16, 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis, 79, 104 e, comunque, al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La ricorrente impugna il comma 290, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo.

Allo scopo di incentivare l'uso degli strumenti di pagamento elettronici, il comma 288 dispone che le persone fisiche maggiorenni (diverse da coloro che svolgono attività di vendita di beni e prestazioni di servizi) che per fare acquisti si servono abitualmente di strumenti di pagamento elettronici, hanno diritto ad un rimborso in denaro in base ai criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 289). Il comma 290, impugnato dalla ricorrente, prevede che per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, è stanziato un apposito fondo di importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. «Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura».

La censura della ricorrente riguarda la modalità d'integrazione del fondo statale sopra citato in base alla quale tutte le maggiori entrate conseguenti all'emersione di base imponibile, ivi comprese quelle raccolte sul territorio della Provincia autonoma, confluiscono nel suddetto fondo per essere destinate a incrementare i rimborsi agli utilizzatori della moneta elettronica.

La ricorrente ritiene che tutte le maggiori entrate raccolte sul territorio della Provincia autonoma e derivanti dal «potenziale recupero di tributi evasi (preesistenti)», dovrebbero essere sempre e comunque assegnate alla Provincia autonoma, a prescindere dal meccanismo che le genera, dal loro ammontare, dalle responsabilità dello Stato in ordine al debito pubblico e dalla stessa necessità di finanziare integralmente le funzioni che alla medesima Provincia risultano assegnate.

Successivamente, lo Stato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), articolo 1, comma 1097, lettera b), ha soppresso la disposizione contenuta nell'impugnato comma 290, secondo periodo, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ciò porta a ritenere cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019.

La seconda disposizione impugnata – l'articolo 1, comma 548, della legge n. 160 del 2019 – prevede che «[n]el caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Ad avviso della ricorrente tale norma contrasterebbe con i «parametri statutari dell'autonomia finanziaria di cui al Titolo VI» dello statuto regionale Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione. In particolare, sarebbero violati il d.lgs. n. 268 del 1992, nonché il «principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sanciti negli articoli 79 e 104 dello Statuto» e infine il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Dal 1° marzo 2020, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata abrogata dall'articolo 38-bis, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. In considerazione che la norma impugnata ha avuto un assai breve periodo di vigenza e che la stessa non ha trovato medio tempore applicazione (da ultimo, sentenze n. 7 del 2021 e n. 200 del 2020) la Corte dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 548, della legge n. 160 del 2019.

Con l'ultimo motivo di impugnazione, la Provincia autonoma di Trento censura l'articolo 1, comma 602, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della medesima legge.

Il comma 602 prevede che «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle

regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria».

Il comma 590, primo periodo, prevede che «[a]i fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge».

Infine, la normativa fatta salva dal comma 602, cioè l'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che «[a] decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi» alcune puntuali disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi.

La ricorrente prospetta il rischio di un'interpretazione delle norme impugnate secondo la quale il citato articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito, avrebbe abolito specifici vincoli alla spesa nell'ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli enti autonomi, mentre le due norme della legge di bilancio, ossia il «comma 602, per effetto del combinato disposto con il comma 590», ne prevederebbero la perdurante operatività, escludendo gli stessi enti dall'ambito di applicazione del comma 590.

La Corte ritiene che la questione sollevata è manifestamente infondata, poiché muove da un presupposto interpretativo palesemente errato e che l'intervento del legislatore statale si presenta come un corpo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali.

Il giudice delle leggi sottolinea come già dalla relazione governativa al disegno di legge di bilancio 2020, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 590 a 602, della legge n. 160 del 2019 «si inseriscono nel quadro di revisione e di semplificazione della normativa emanata in materia di misure di contenimento della spesa pubblica» e che da tale intervento restano escluse le amministrazioni territoriali. Per un verso, infatti, il comma 590 dispone la cessazione dell'applicazione di un cospicuo numero di disposizioni, contenute nell'Allegato A, in materia di contenimento e di riduzione della spesa; per altro verso, le previsioni di cui ai commi da 591 a 600 dettano una nuova disciplina, sostitutiva di quella posta dalle numerose misure non più applicabili in forza del disposto di cui al comma 590. Il comma 602, infine, prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria. Tale precisazione, poi, si accompagna all'altrettanto espressa salvezza di quanto, per gli stessi enti territoriali e relativi organismi ed enti strumentali, viene disposto dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (la cui conversione in legge è avvenuta contestualmente all'esame e all'approvazione del disegno di legge di bilancio) in termini di cessazione dell'applicazione di una serie di misure di contenimento e di riduzione della spesa.

Ribadisce dunque la Corte che non vi è alcun motivo logico per ritenere che il comma 602 possa essere interpretato nel senso di ripristinare dei vincoli cessati ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legge 124/2019 pertanto è da ritenere manifestamente infondate le questioni prospettate.